

“Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” – 2° AGGIORNAMENTO

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: 1) ABI (Associazione Bancaria Italiana) 2) ASSOFIN (Associazione Italiana del credito al consumo e immobiliare)		
Offsetting di attività e passività finanziarie	Con riferimento alle tabelle sulla compensazione tra attività e passività finanziarie inserite in nota integrativa nelle altre informazioni della parte B, ABI ha chiesto di richiamare nelle istruzioni di compilazione quanto riportato nell'IFRS 7 paragrafi 13C(d)(i) e 13C(d)(ii). In particolare andrebbe precisato che nella colonna " <i>Ammontari correlati non oggetto di compensazione in bilancio</i> " il valore da riportare in caso di garanzie reali concesse e ricevute è il <i>fair value</i> mentre in caso di altri strumenti finanziari rilevati in bilancio rientranti in accordi di <i>netting</i> che non hanno comportato la compensazione ai sensi dello IAS 32.42 il valore da riportare è il valore di bilancio. E' stato, inoltre, suggerito di specificare che nella colonna in oggetto va in via prioritaria dedotto il valore di bilancio delle poste correlate non compensate e successivamente il <i>fair value</i> delle garanzie reali finanziarie e del <i>cash collateral</i> , così come previsto dall'IFRS 7 paragrafo B49.	SI	Testo modificato.
	Con riferimento alle tabelle sulla compensazione tra attività e passività finanziarie inserite in nota integrativa nelle altre informazioni della parte B, ABI ha chiesto di confermare che nella colonna e) vanno riportati solo gli importi relativi ai depositi in contante ricevuti in garanzia, mentre tutte le altre garanzie reali finanziarie (ad esempio, garanzie in	CHIARIMENTO	Si conferma la correttezza dell'approccio indicato.

	<p>titoli) vanno incluse nella colonna d).</p> <p>ABI ha chiesto di confermare se nelle tabelle sulla compensazione di attività e passività finanziarie, nel caso di operazioni di pronti contro termine i titoli sottostanti debbano essere iscritti nella colonna d), in qualità di garanzie e quindi al loro <i>fair value</i>, sebbene, nel caso di operazioni pronti contro termine passive, possano essere iscritti in bilancio al costo ammortizzato.</p> <p>ABI ha osservato che, con riferimento al netting di operazioni pronti contro termine attive e passive negoziate con la medesima controparte, l'esempio riportato nell'IG40 dell'IFRS 7 non ha verosimilmente tenuto conto della compensabilità in caso di default tra operazioni attive e operazioni passive.</p> <p>ABI ha chiesto conferma su una proposta di riconciliazione tra gli ammontari esposti nella colonna c) delle tabelle sulla compensazione di attività e passività finanziarie e le voci dello stato patrimoniale, in ossequio a quanto previsto dall'IFRS 7 paragrafo B46. A tal fine, è stato rappresentato che per la riconciliazione occorre utilizzare anche le tabelle di nota integrativa.</p> <p>ABI ha chiesto di fornire chiarimenti sulle modalità di rappresentazione in bilancio del saldo netto dei derivati che soddisfano i requisiti per la compensazione ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42 (ad esempio, compensazione tra fair value positivi e negativi di contratti derivati stipulati con la medesima controparte e iscritti sia nel portafoglio di negoziazione sia nella voce "derivati di copertura"; nel caso di soli derivati di negoziazione, compensazione tra i fair value positivi e negativi relativi a derivati creditizi e</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p>	<p>Si conferma; i titoli sottostanti alle operazioni pronti contro termine vanno iscritti nella colonna d) in quanto garanzie e quindi al loro <i>fair value</i>.</p> <p>In assenza di un chiarimento da parte dell'IFRIC su tale eventuale "dimenticanza", si ritiene che occorra attenersi a quanto riportato nell'esempio di cui all'IG40 dell'IFRS 7.</p> <p>La riconciliazione va operata tra gli ammontari esposti nella colonna c) delle tabelle in esame e quelli inclusi, per ciascuna forma tecnica, nelle voci di stato patrimoniale. A tal fine si può fare riferimento, laddove le pertinenti forme tecniche siano evidenziate, alla nota integrativa.</p> <p>Testo modificato.</p>
--	--	--	--

	finanziari o a derivati con diversa gerarchia del fair value).		
Informativa sul fair value	ABI ha chiesto di confermare se nelle tabelle 6.1 “crediti verso banche” e 7.1 “crediti verso clientela” della parte B della Nota Integrativa il livello di fair value debba essere indicato solo per i totali delle tabelle e non anche per i subtotali (finanziamenti e titoli di debito).	CHIARIMENTO	I livelli di fair value vanno indicati anche per i subtotali relativi ai finanziamenti e ai titoli di debito.
	ABI ha chiesto di adottare per le tabelle 6.1 “crediti verso banche” e 7.1 “crediti verso clientela” della Parte B della Nota Integrativa la stessa apertura utilizzata nelle tabelle relative ai “debiti verso banche” e ai “debiti verso clientela”.	NO	La diversa importanza dell’attivo rispetto al passivo in termini di esposizione ai rischi e il legame con l’informativa sul fair value delle attività impegnate e non impegnate (cfr. infra) giustificano il differente dettaglio informativo.
	ABI ha chiesto chiarimenti in merito alla voce “Partecipazioni” indicata nella tavola “A.4.5.4 – Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente”.	CHIARIMENTO	Tale voce è stata eliminata in quanto trattasi di un refuso. Testo modificato.
	ABI ha osservato che nella tavola 10.2 dell’attivo della parte B della Nota Integrativa in corrispondenza delle voci A “Imprese controllate in via esclusiva” e B “Imprese controllate in modo congiunto” è stata crocettata solo la colonna L1 e non anche le colonne L2 e L3.	SI	Le crocette vanno inserite anche nelle colonne L2 e L3. Testo modificato.
	ABI ha chiesto di confermare se nella suddetta tavola 10.2 della parte B della Nota Integrativa il fair value delle partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole debba essere indicato solo per le società quotate.	CHIARIMENTO	Si conferma che il fair value va fornito solo per le società quotate.
Con riferimento alla tavola “A.4.5.4 – Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente”, voci “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” e “Passività associate ad attività in	SI	Avuto presente quanto stabilito dall’IFRS 7 paragrafo 93(a), si concorda che il fair value	

	<p>via di dismissione”, ABI ha chiesto se il fair value vada indicato solo per le poste valutate al fair value al netto dei costi di vendita, in ossequio a quanto previsto dall’IFRS 13 paragrafo 93(a).</p> <p>In ossequio a quanto previsto dall’IFRS 13, paragrafo 93(a) ABI ha chiesto di confermare che nella tavola “14.1 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: composizione per tipologia di attività” il fair value vada indicato solo nei casi in cui la valutazione di bilancio si basi sul fair value al netto dei costi di vendita.</p> <p>Relativamente alla tavola “14.1 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: composizione per tipologia di attività” ABI ha chiesto di limitare il dettaglio informativo sul fair value esclusivamente ai totali senza estenderlo anche alle singole componenti, alla luce dell’esempio riportato nell’IFRS 13.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p>	<p>va indicato solo per le attività/passività valutate al fair value o al fair value al netto dei costi di vendita.</p> <p>Si conferma che il fair value va indicato solo per le attività/passività valutate al fair value o al fair value al netto dei costi di vendita. Ciò si evince pure dalla legenda in calce alla tabella del documento posto in consultazione dove si precisa che il valore di bilancio (VB) è pari alla somma algebrica delle poste valutate al costo (C) più quelle valutate al fair value, distinte per livello gerarchico (L1+L2+L3).</p> <p>Avuto presente l’esempio riportato nell’IFRS 13, il dettaglio informativo viene limitato ai soli totali. Testo modificato.</p>
<p>Rischio di liquidità. Informativa sulle attività impegnate iscritte in bilancio e attività di proprietà impegnate non iscritte in bilancio</p>	<p>ABI ha osservato che la definizione di “attività non impegnate” proposta non riflette la definizione adottata nel documento “<i>Enhancing the Risk Disclosure of Bank</i>” redatto da un gruppo di lavoro costituito sotto l’egida del Financial Stability Board.</p> <p>ABI ha chiesto di conoscere i punti di collegamento tra le nuove tabelle introdotte nella Parte E, Sezione 3 – Rischio</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si fa presente che per le definizioni di “attività impegnate”, “attività non impegnate” e per lo schema tabellare utilizzato si è fatto riferimento a quelli che saranno utilizzati a fini di <i>supervisory reporting</i> per l’Autorità Bancaria Europea (EBA). Ciò al fine di ridurre gli oneri segnalatici per gli intermediari.</p> <p>Si ha presente che tali informazioni possono trovare rappresentazione in entrambe le sezioni. Tuttavia, non si accoglie il suggerimento in quanto l’informativa richiesta</p>

	<p>di liquidità e l'informativa richiesta nella Parte B all'interno delle "Altre informazioni" con riferimento alle attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni e alle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi. Inoltre è stato suggerito un accorpamento di tali informazioni in un'unica tabella.</p> <p>Con riferimento alla tabella "Informativa sulle attività impegnate iscritte in bilancio" ABI ha chiesto di confermare se: a) la forma tecnica "6. <i>Attività non finanziarie</i>" comprende tutte le attività iscritte in bilancio non comprese nelle voci precedenti; b) i derivati vanno ricompresi nella forma tecnica "5. <i>Altre attività finanziarie</i>".</p> <p>ABI ha chiesto di confermare se le tabelle in esame richiedano la rappresentazione della situazione alla data di riferimento del bilancio, indipendentemente dalla scadenza delle operazioni riportate.</p> <p>ABI ha chiesto di chiarire la distinzione tra le colonne "<i>Attività non impegnate – Altre</i>" e "<i>Attività non impegnate – Disponibili come garanzie reali</i>".</p> <p>ABI e ASSOFIN hanno chiesto di conoscere se i titoli in portafoglio emessi da società veicolo connessi con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dal bilancio, oppure connessi con operazioni di emissione di covered bond debbano essere rilevati nella tabella 3 "Informativa sulla attività di proprietà impegnate non iscritte in bilancio".</p> <p>ABI ha chiesto di conoscere se le attività finanziarie cedute</p>	<p>NO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>nella Parte B è di natura contabile e riflette quanto richiesto in materia dall'IFRS 7, mentre l'informativa richiesta nella Parte E contiene anche elementi informativi di natura gestionale.</p> <p>Si conferma.</p> <p>Si conferma.</p> <p>Testo modificato.</p> <p>Tali titoli vanno rilevati nella tabella 3 Informativa sulla attività di proprietà impegnate non iscritte in bilancio". Testo modificato.</p> <p>Tali attività vanno rilevate nella tabella 2</p>
--	--	---	---

	<p>e non cancellate dal bilancio debbano essere rilevate nella tabella 2 “Informativa sulle attività impegnate iscritte in bilancio”.</p> <p>ABI ha chiesto di escludere la compilazione della colonna “<i>fair value</i>” per le attività non finanziarie, in quanto tale informazione non è richiesta in altre parti del bilancio.</p> <p>ABI ha chiesto di eliminare il riferimento alle operazioni di prestito titoli in calce alle tabelle in oggetto e concentrare tale informativa nelle “Altre informazioni” della Parte B della Nota integrativa.</p> <p>ABI ha proposto di fornire un’informativa sul prestito titoli di natura esclusivamente qualitativa .</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>“Informativa sulle attività impegnate iscritte in bilancio”. Testo modificato.</p> <p>L’apertura del fair value viene mantenuta solo per i titoli di debito e i titoli di capitale in linea con quanto previsto dall’EBA. Testo modificato.</p> <p>Tale informativa viene chiesta solo nella parte B. Testo modificato.</p> <p>Si conferma che un’informativa quantitativa andrà fornita nei casi in cui l’operatività in prestito titoli è rilevante.</p>
<p>Informativa sul “forbearance”</p>	<p>ABI ha chiesto di chiarire in maniera definitiva che non verranno chieste ulteriori informazioni o chiarire quali informazioni eventualmente verranno richieste per il 31 dicembre 2013, di concerto con la Consob, o comunque scongiurare indicazioni che pervengano a ridosso della scadenza, data l’onerosità delle informazioni richieste da ESMA.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si precisa che, per il momento, non è previsto da parte della Banca d’Italia l’inserimento di ulteriori informative rispetto a quelle già chieste nel documento posto in consultazione. Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca d’Italia di chiedere nuove informazioni laddove ritenuto necessario. Sono salve, ovviamente, le richieste informative provenienti da altre Autorità nazionali o internazionali.</p>
<p>Informazioni sulle attività materiali</p>	<p>ABI ha suggerito che l’informativa sui cespiti detenuti a seguito di azioni di recupero crediti sia fornita in calce alle tabelle, laddove rilevante (oppure in forma tabellare richiedendo un “di cui” delle voci “terreni e “fabbricati” derivanti dall’attività di recupero crediti).</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Laddove rilevante, l’informativa sugli immobili detenuti per recupero crediti va fornita in calce alle pertinenti tabelle di nota integrativa.</p>

	<p>ABI ha evidenziato che nella tabella di movimentazione delle attività materiali detenute a scopo di investimento è indicata la specifica dei soli terreni e fabbricati.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si precisa che nella voce attività materiali detenute a scopo di investimento rientrano esclusivamente quelle previste dallo IAS 40 "Investimenti immobiliari".</p>
<p>Informazioni sulla qualità del credito</p>	<p>ABI ha osservato che l'informativa sui crediti deteriorati acquistati è chiesta in più parti nell'ambito della nota integrativa (Parte B e Parte E). Pertanto è stato suggerito di raggruppare l'informativa nella sola Parte E, uniformando anche l'esposizione degli acquisti derivanti da operazioni di aggregazione aziendale (inclusa in alcuni casi ed esclusa in altri), al fine di agevolare la lettura e la predisposizione del bilancio.</p>	<p>IN PARTE</p>	<p>Si precisa che l'informativa sui crediti deteriorati acquistati introdotta con messaggio amministrativo del 15 gennaio 2013 mira a dare specifica evidenza a un particolare modello di business (l'acquisto dei <i>non performing loans</i>); per questo motivo tale informativa non ha come oggetto le acquisizioni per il tramite operazioni di aggregazione aziendale (salvo il caso di acquisizioni di bad bank) ed è stata inserita in parte B; nella Parte E sono chieste informazioni sulle modalità di funzionamento di tale operatività. La nuova richiesta di indicare in in calce alla tavola A.1.2, per tutte le attività deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale), la differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto, unitamente alla richiesta di indicare l'ammontare delle cancellazioni effettuate, deriva dall'esigenza di consentire all'utilizzatore del bilancio di effettuare un calcolo più preciso del <i>coverage ratio</i>. Stante la duplice esigenza informativa da soddisfare, si ritiene opportuno mantenere l'informativa in entrambe le sezioni, anche se operando una migliore razionalizzazione.</p> <p>Poichè l'informativa quantitativa da fornire è</p>

	<p>ABI ha chiesto di schematizzare alcune informazioni di carattere quantitativo da fornire nell'ambito della sezione contenente informazioni di natura qualitativa (parte E, sezione 1 – Rischio di credito, Informazioni di natura qualitativa, par. 2.4 Attività finanziarie deteriorate) e riferite all'operatività di acquisto di crediti deteriorati.</p> <p>ABI ha chiesto di confermare se l'informativa in calce alla tabella A.1.2 sulla differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto vada indicata solo per i crediti deteriorati.</p> <p>ABI ha osservato che, a decorrere dal 31 dicembre 2013, solo nella tavola A.1.2 della parte E verrebbe indicato, nella colonna "Esposizione lorda", il valore nominale alla data di riferimento di tutti i crediti acquistati (deteriorati e non), già nettato dal fondo di svalutazione acquistato (differenza positiva), mentre le svalutazioni operate sugli stessi crediti a decorrere dalla data di acquisto saranno evidenziate nella colonna "Rettifiche di valore". Così facendo si determinerà un disallineamento con le altre tavole di Nota Integrativa dove nella colonna "Esposizione lorda" si continuerà a esporre il valore nominale del credito.</p>	<p>NO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>funzione dei sistemi interni di gestione e controllo dell'operatività in esame, si ritiene opportuno non prevedere tavole predefinite.</p> <p>Si conferma.</p> <p>Si precisa che con riferimento alle attività acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) il valore lordo, corrisponde al fair value iniziale (ad eccezione dei portafogli di negoziazione e fair value option). Pertanto, il valore lordo non include la differenza positiva tra il valore nominale di tali attività e il loro prezzo di acquisto in tutte le tabelle della parte E della Nota Integrativa. A tal proposito, si evidenzia quanto riportato nell'IFRS 3 al paragrafo B41: <i>"L'acquirente non deve rilevare, alla data di acquisizione, un accantonamento per svalutazione separato per le attività acquisite in una aggregazione aziendale e valutate ai rispettivi fair value (valore equo) alla data di acquisizione, perché gli effetti dell'incertezza sui flussi finanziari futuri sono già inclusi nella valutazione del fair</i></p>
--	--	---	---

	<p>Con riferimento alle operazioni di acquisto (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) effettuate negli esercizi precedenti ABI ha evidenziato le possibili difficoltà che potrebbero emergere nel fornire la nuova informativa (cancellazioni parziali e differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto) chiesta in calce alla tabella A.1.2.</p> <p>ABI ha chiesto di confermare se l'informativa sulle cancellazioni sia da riferirsi a tutte le attività finanziarie (deteriorate e non deteriorate) oppure solo a quelle deteriorate acquistate.</p> <p>ABI ha chiesto di specificare se l'informativa da fornire in calce alle tabelle da A.1.3 a A.1.8 sui crediti deteriorati acquistati sia da fornire anche in caso di acquisto di crediti deteriorati per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p>	<p><i>value (valore equo). Per esempio, poiché il presente IFRS prevede che l'acquirente debba valutare i crediti acquisiti, inclusi i finanziamenti, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione, l'acquirente non rileva un accantonamento per svalutazione separato per i flussi finanziari contrattuali considerati non recuperabili a tale data."</i></p> <p>La precisazione secondo cui nella colonna "Esposizione lorda" il valore lordo non include le differenze positive tra valore nominale e prezzo di acquisto delle attività deteriorate è stata inserita perché sono stati riscontrati comportamenti segnaletici disomogenei. Tale precisazione si riferisce anche alle tabelle A.1.3-A.1.8.</p> <p>Per le operazioni di acquisto (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) effettuate in passato le banche sono invitate a fornire l'informativa sulla base dei dati a propria disposizione, tenendo conto di quanto il costo per produrre l'informazione ecceda i benefici che ne derivano per l'utilizzatore del bilancio.</p> <p>Si conferma che l'informativa sulle cancellazioni va fornita con riferimento alle sole attività deteriorate (originate e acquistate).</p> <p>Tale informativa va fornita anche nel caso di acquisto di crediti deteriorati per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale. Testò modificato.</p>
--	---	---	--

	<p>ABI ha chiesto di specificare che nel perimetro delle attività deteriorate acquistate per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale non sono comprese le aggregazioni sotto comune controllo.</p> <p>ABI ha chiesto di fornire l’informativa sulle cancellazioni parziali, laddove rilevante, inserendo una specifica informativa all’interno delle altre tabelle sulla qualità del credito (ad esempio, Tavola A.1.6) in luogo dell’informativa in calce alla Tavola A.1.2.</p> <p>ABI ha osservato che sarebbe utile specificare che, nelle tavole relative alla distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia, le esposizioni di leasing finanziario sono da esporre tra le esposizioni “totalmente garantite”.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>IN PARTE</p> <p>NO</p>	<p>Tali operazioni rientrano solo nel bilancio individuale.</p> <p>Gli intermediari bancari possono fornire tale informativa in calce alle altre tabelle sulla qualità del credito.</p> <p>E’ compito delle banche valutare se dette esposizioni sono, al momento dell’erogazione, da considerarsi totalmente o parzialmente garantite.</p>
Rendiconto finanziario	ABI ha chiesto di prevedere, nello schema di rendiconto finanziario metodo indiretto, anche il segno (-) per la voce “imposte e tasse non liquidate”, “casistica che si genera per le banche in perdita fiscale per cui lo storno dall’utile del credito d’imposta contabilizzato a conto economico genera una rettifica al risultato con segno (-)”.	SI	Testo modificato.
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto	ABI ha chiesto di apportare modifiche ai prospetti (individuale e consolidato) al fine di rappresentare meglio talune tipologie di operazioni: <ul style="list-style-type: none"> - copertura di riserve negative mediante l’utilizzo delle “riserve sovrapprezzo di emissione”; - variazioni di interessenze partecipative che non comportano la perdita del controllo da parte della controllante. 	SI	Testo modificato.
Crediti e debiti verso banche	ASSOFIN ha chiesto se i rapporti di credito verso banche per commissioni attive maturate a fronte del collocamento		

	di conti correnti, mutui etc. siano da ricondurre nella voce "crediti verso banche"; analogamente è stato chiesto se i debiti per commissioni passive corrisposte a banche per il collocamento di prodotti di credito al consumo siano da ricondurre nella voce "debiti verso banche".	CHIARIMENTO	Si precisa che i rapporti di credito/debito in esame vanno ricondotti nelle voci relative ai crediti/debiti verso banche.
Titoli di debito	ABI ha chiesto di inserire il chiarimento fornito con roneata del febbraio 2011 secondo cui i contratti assicurativi di capitalizzazione e le polizze assicurative di natura finanziaria (ad esempio, "unit-linked" e "index linked") qualora rappresentino strumenti finanziari negoziabili rientrano nella categoria dei titoli di debito.	SI	Testo modificato.
Debiti verso la clientela	ABI ha suggerito di aggiungere a pagina 2.2.5 la frase " <i>Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F.</i> ", come per i debiti verso banche.	SI	Testo modificato.
Pronti contro termine ed operazioni di prestito titoli	ABI ha chiesto di inserire il chiarimento fornito con roneata del febbraio 2011 secondo cui nelle operazioni di pronti contro termine attive ove la controparte coincida con l'emittente del titolo sottostante a tale operazione, occorre segnalare la "forma tecnica" titoli e non finanziamenti.	SI	Testo modificato.
	ABI ha chiesto di riportare alcuni chiarimenti sulle caratteristiche del prestito titoli già fornite con lettere roneate.	SI	Testo modificato.
	ABI ha chiesto di inserire nelle tabelle A.1.2 e A.2.2 il rischio di controparte dei pronti contro termine passivi così come operato per le tabelle A.1.3 e A.1.6.	SI	Testo modificato.
	ABI ha chiesto di chiarire se nelle tabelle B.1, B.2 e B.3 vada rappresentato il rischio di controparte dei pronti contro termine passivi.	CHIARIMENTO	Il rischio di controparte dei pronti contro termine passivi non va rappresentato nelle tabelle B.1, B.2 e B.3.

	ABI ha chiesto di modificare il testo a pagina 2.7.46 da <i>“Forma altresì oggetto di rilevazione da parte sia del prestatore che del prestatario, il rischio di controparte...”</i> a <i>“Tra le esposizioni fuori bilancio, forma altresì oggetto di rilevazione, da parte sia del prestatore che del prestatario, il rischio di controparte...”</i>	SI	Testo modificato.
Informazione sui rischi e sulle relative politiche di copertura	ABI ha chiesto se l’informativa chiesta in premessa nella Parte E sia da considerarsi aggiuntiva rispetto alle informazioni sui rischi presenti nelle specifiche sezioni (rischio di credito, rischio di mercato, ecc.).	SI	Testo modificato.
Informazioni sul patrimonio	ABI ha chiesto di inserire nell’informativa sul patrimonio di vigilanza, l’indicazione del trattamento prudenziale adottato per i titoli delle amministrazioni centrali di Paesi UE (filtro asimmetrico o neutralizzazione piena), come previsto dal Provvedimento del 18 maggio 2010.	SI	Testo modificato.
	ABI ha segnalato che nelle istruzioni relative al bilancio consolidato non è riportato il nuovo paragrafo “B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue”.	SI	Testo modificato.
Informazioni sui rischi di mercato	Nella tavola sulla vita residua del portafoglio di negoziazione di vigilanza (rischi di mercato) ABI ha chiesto di poter utilizzare la colonna “durata indeterminata” per le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturare) valutate in bilancio al fair value con impatto a conto economico, invece che la colonna “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.	NO	Si ritiene opportuno mantenere l’approccio convenzionale indicato che è coerente con le segnalazioni di vigilanza.
Prospetto analitico della redditività complessiva	ABI ha chiesto se ai fini del prospetto in esame l’effetto fiscale relativo alle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto debba essere separatamente evidenziato o se, solo per tale fattispecie, il valore lordo debba coincidere con il valore netto.	CHIARIMENTO	Lo IAS 1, paragrafo 90 richiede la <i>disclosure</i> dell’effetto fiscale per tutte le componenti del prospetto della redditività complessiva.
Refusi	ABI ha segnalato taluni refusi presenti nel testo	SI	Testo modificato.